

Legge regionale 22 ottobre 2004, n.57

**Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 ).**

#### ARTICOLO 1

(Modifica all'articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72))

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della LR 42/2002 dopo le parole "per le quali le associazioni stesse dimostrano attitudine e capacita` operativa" sono aggiunte le seguenti:

"anche indipendentemente dall'attivita` prevalente indicata ai sensi dell'articolo 9, comma 2".

#### ARTICOLO 2

(Modifica all'articolo 15 della LR 42/2002 )

1. Al comma 2 dell'articolo 15 della LR 42/2002, le parole "Con il regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 17, comma 1, la Giunta regionale disciplina le modalita` di designazione dei membri della Consulta" sono sostituite dalle seguenti:

"Con il regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 17, comma 1, si disciplinano le modalita` di designazione dei membri della Consulta".

#### ARTICOLO 3

(Modifica all'articolo 17 della LR 42/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della LR 42/2002, le parole "La Giunta regionale approva un regolamento, previo parere della Commissione consiliare competente, con il quale definisce le modalita` di designazione dei membri della Consulta" sono sostituite dalle seguenti:

"E` approvato un regolamento, con il quale si definiscono le modalita` di designazione dei membri della Consulta".

#### ARTICOLO 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

